



Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021

Legge 6 novembre 2012 n. 190

**“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”**

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

**“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”**

Publicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale
www.venetoagricoltura.org

Glossario

Termine / definizione	Spiegazione
Accesso civico	Il riordino della disciplina in materia di trasparenza operato con le modifiche apportate al D. Lgs. 33/2013 dal D. Lgs. n. 97 del 2016 (cosiddetto Foia – Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l'introduzione – accanto all'accesso civico già regolato dall'articolo 5 D. Lgs. 33/2013 – del diritto all'accesso civico generalizzato.
ANAC	Autorità nazionale Anticorruzione. Con l'introduzione delle disposizioni del D. L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'ANAC e nel suo Presidente il sistema della regolamentazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola ANAC il compito di predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione.
Aree di rischio	Settori dell'Agenzia in cui è più elevato il rischio di corruzione. In particolare la Legge 190/2012 individua 4 aree: a) Autorizzazioni o concessioni, b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera.
Corruzione	La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto molto ampio di corruzione che comprende l'intera gamma dei reati contro la PA disciplinati dal Titolo II del Libro II del Codice penale e le situazioni di "cattiva amministrazione" nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico a prescindere dalla rilevanza penale.
Formazione	Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per la prevenzione del rischio di corruzione.

Misure per la riduzione del rischio di corruzione	Azioni che vengono adottate per prevenire i rischi corruttivi nei processi che sono stati mappati dall'Agenzia in quanto ritenuti a rischio di corruzione.
Monitoraggio	Verifica dello stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPCT e del funzionamento e osservanza del PTPCT medesimo.
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Documento elaborato dall'Agenzia finalizzato a garantire l'attuazione da parte dell'Agenzia del principio generale di anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e adottato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 97/2016.
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuato tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio dal Rappresentante legale dell'Agenzia. I suoi compiti sono definiti dall'art. 1 comma 7 della legge 190/2012. La nomina è disciplinata dall'art 41, comma1, lett. f) del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Trasparenza	Accessibilità totale delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale dell'Agenzia come previsto dal D. Lgs. 33/2013.
Whistleblower	Dipendente pubblico che segnala illeciti. L'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Determinazione n. 6 del 2015, le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" si è posta come obiettivo quello di offrire agli enti pubblici italiani una disciplina applicativa delle disposizioni di principio introdotte dalla legge n. 190/2012 volte a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, contemporaneamente garantendo ad essi la tutela della riservatezza e la protezione contro eventuali forme di ritorsione che si possano verificare sempre in ambito lavorativo.

Sommario

Sezione I - Prevenzione della Corruzione

1. *Introduzione*
2. *Definizione di corruzione*
3. *Riferimenti normativi*
4. *Provvedimenti adottati*
5. *La legge istitutiva dell'Agenzia*
6. *Le funzioni dell'Agenzia*
7. *L'organizzazione dell'Agenzia*
8. *Organigramma*
9. *Finalità e contenuti del Piano*
10. *Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione*
11. *Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione*
12. *Analisi delle attività a rischio corruttivo svolte dall'Agenzia e individuazione delle misure per la riduzione del rischio*
13. *Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione*
 - 13.1 *Codice di comportamento per i dipendenti*
 - 13.2 *Trasparenza e pubblicazione degli atti*
 - 13.3 *Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*
 - 13.4 *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti*
 - 13.5 *Formazione dei dipendenti e collaboratori*
 - 13.6 *Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*
 - 13.7 *Rotazione dei dipendenti*
 - 13.8 *Conflitto di interessi*
 - 13.9 *Monitoraggio*

Sezione II- Trasparenza

1. *Definizione di Trasparenza*
2. *Aggiornamento dati e documenti*
3. *Accesso civico*
4. *Segnalazioni e sanzioni*
5. *Trasparenza e protezione dei dati*

Allegati al Piano

- All. A* *Modulo per la segnalazione di condotte illecite*
- All. B* *Misure per la riduzione del rischio di corruzione*
- All. C* *Elenco degli obblighi di pubblicazione*

SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019 – 2021 (in seguito per brevità denominato anche PTPCT), adottato dall’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, è stato redatto in conformità alla L. 190/2012, alla Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “*Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, al D. Lgs. 33/2013 e al D. Lgs 97/2016 (FOIA – Freedom of information Act).

Il presente Piano prosegue, in continuità con quanto già praticato nel triennio 2016-2018, nel percorso volto alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo.

Il Piano si presenta, strutturalmente, come un documento programmatico in cui sono evidenziate le finalità e le linee di indirizzo da perseguire sia nell’attività anticorruzione che in tema di trasparenza intesa quale misura di “estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.

Il documento adottato si colloca nell’ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback. L’attenzione è così focalizzata all’adozione di idonee strategie anticorruzione che si presentino idonee a:

- 1) ridurre il più possibile le opportunità che possano dar luogo a casi di corruzione;
- 2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- 3) creare un contesto che sia comunque sfavorevole al verificarsi del fenomeno.

2. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento sia dalla legge 190/2012 che dal Piano Nazionale Anticorruzione ha una accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

In particolare la nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale, nonché del presente Piano, ha una valenza più ampia rispetto a quella penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter codice penale, e oltre all'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale e comprende anche tutte le fattispecie della c.d. "cattiva amministrazione", ricomprendendosi in tale accezione tutte quelle situazioni in cui, pur non rinvenendosi fatti penalmente rilevanti e, quindi, perseguibili, viene comunque a configurarsi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati ovvero quando la regolarità della funzione amministrativa sia turbata dall'esterno, anche qualora tale azione si configuri solo come tentativo. Si tratta di attività non tipizzate poste in essere in violazione dei principi, costituzionalmente riconosciuti, del buon andamento e dell'imparzialità cui deve essere sempre improntata l'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano triennale è stato predisposto ed adottato ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" che ha posto le basi, nell'ordinamento positivo italiano, per una più efficace azione volta a prevenire e a reprimere fenomeni corruttivi all'interno delle amministrazioni.

Sono, inoltre, collegati alla legge 190/2012 rispettivamente:

- il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “ Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190.”;

Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto delle rilevanti modifiche intervenute, nell’ultimo triennio, in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nonché per quanto concerne la contrattualistica pubblica.

Si fa specifico riferimento al D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Per quanto attiene i pubblici affidamenti si fa riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 e dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Particolare rilievo assume, altresì, il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante: “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed il successivo D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante: “ Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.”

A seguito delle succitate modifiche normative, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad emanare, con delibera n. 1134 dell’ 8 novembre 2017, le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” le quali, come precisato dalla medesima Autorità, sono “da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni”.

Con legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è stata rivista la disciplina del “whistleblowing”.

In particolare la nuova legge ha modificato - con una nuova formulazione - l’art. 54-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Il testo normativo tutela il cosiddetto “whistleblower” prevedendo che il dipendente che segnala illeciti - al quale viene garantita la riservatezza dell'identità - non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

Nel caso in cui il medesimo dipendente venga sottoposto a misure ritorsive a seguito della segnalazione effettuata, l'Autorità Nazionale Anticorruzione informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile.

Nel caso, invece, in cui il dipendente fosse licenziato a seguito della segnalazione, il medesimo dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro.

Il presente PTPCT tiene, altresì, conto delle Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nonché sulla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico. Il PTPCT tiene, infine, conto delle indicazioni contenute nell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 della medesima Autorità.

4. PROVVEDIMENTI ADOTTATI

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, istituita con Legge regionale 24 novembre 2014, n. 37, quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, è soggetta alla normativa anticorruzione e pertanto è tenuta alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'adozione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), ai sensi della legge. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.

Si riportano di seguito i provvedimenti più rilevanti adottati dall'Agenzia in adempimento alle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- Disposizione del Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura n. 291 del 4 agosto 2014 “Applicazione del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con approvazione del Piano Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità 2014/2016, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'ente.

- Disposizione del Commissario Straordinario n. 403 del 14 novembre 2014 "Approvazione revisione del Modello organizzativo aziendale di Veneto Agricoltura, adottato ai sensi dei DD. Lgs 231/2001 e 81/2008". E' attualmente in corso una revisione funzionale e di aggiornamento normativo del predetto modello organizzativo.
- Disposizione del Commissario Liquidatore di Veneto Agricoltura n. 9 del 1 febbraio 2016 "Legge 6 novembre 2012, n. 190: Approvazione "Piano della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018 dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura".
- Disposizione del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario n. 2 del 3 agosto 2016: "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", ai sensi dell'art. 41 comma 1, lettera f) del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.
- Disposizione del Direttore n. 51 del 9 novembre 2016: "Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e al repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione": Codice di Comportamento di Veneto Agricoltura approvazione definitiva".

5. LA LEGGE ISTITUTIVA DELL'AGENZIA

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è stata istituita con Legge regionale 24 novembre 2014, n. 37 (BUR n. 116/2014).

L'Agenzia è un ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla legge istitutiva.

L'Agenzia è subentrata, a decorrere dal 01 gennaio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura", soppressa con la citata L.R. 37/2014.

6. LE FUNZIONI DELL'AGENZIA

L'art. 2 della citata L.R. 37/2014 individua le funzioni dell'Agenzia come segue:

“1. L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:

a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, (3) nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l’avalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti;

d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori;

d bis) promozione e organizzazione dell’attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

d ter) gestione dell’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria;

d quater) esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale può inoltre affidare all’Agenzia l’attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

3. L’Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati”.

Si ricorda che le funzioni di cui al punto d quater) sono state attribuite all’Agenzia con la L.R.V. n. 45 del 2017 ed hanno comportato il trasferimento di risorse umane all’Agenzia stessa a far data dal 01.01.2018 di circa 600 unità prevalentemente con qualifica di operaio sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

7. L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA

L’organizzazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, “ereditata” dalla soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, si articola in “Sezioni” equiparate alle Direzioni Regionali di cui all’art. 12 della L.R. n. 54/2012.

Le Sezioni sono strutture organizzative caratterizzate da elevata complessità ed interdisciplinarietà di contenuti ed alle quali sono affidate funzioni di conduzione, per ambiti di competenza, dell’attività dell’Agenzia.

L’Agenzia si articola pertanto in tre Sezioni così denominate:

- “Innovazione e Sviluppo”;
- “Ricerca e Gestioni Agroforestali”;
- “Amministrativa”.

Ogni Sezione è a sua volta suddivisa in Settori, strutture organizzative a valenza dirigenziale, individuate per ambiti di competenze omogenee e caratterizzate da elevata complessità tecnica.

Alle Sezioni ed ai Settori è preposto personale con qualifica dirigenziale.

Si evidenzia, inoltre, che l’assetto strutturale suddetto è in corso di revisione sulla base degli atti organizzativi adottati dal Direttore dell’Agenzia con Disposizione n. 157 del 21 agosto 2017 “L.R.V. 37 del 2014. Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario: Adozione del Regolamento di organizzazione, assetto strutturale, competenze delle strutture dirigenziali e proposta di dotazione organica”.


Inoltre a seguito dell'approvazione della L.R.V. n. 45 del 2017 e in attivazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2138 del 19 dicembre 2017 avente per oggetto: "Attribuzione all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura dei lavori di sistemazione idraulica in amministrazione diretta. Approvazione dello schema di convenzione", concernente l'attribuzione all'Agenzia di risorse umane e di correlate dotazioni finanziarie per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestali (di seguito denominati S.I.F.) in amministrazione diretta di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, l'Agenzia con propri provvedimenti (Disposizioni del Direttore n. 242 del 27 dicembre 2017, n. 24 del 6 marzo 2018 e n. 40 del 27 marzo 2018) ha assunto le risorse finanziarie e umane per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto d quater dell'art. 2 della legge istitutiva.

Personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018

Qualifica	Numero	di cui operante nei S.I.F
Dirigente	11	0
Impiegato	193	50
Operaio	260	228
Totale	464	278


L'Agenzia si avvale annualmente anche di personale operaio stagionale a tempo determinato per un numero di unità che varia dalle 300 alle 320 a seconda delle necessità correlate alla programmazione dell'attività.

8. ORGANIGRAMMA



Le funzioni dirigenziali di cui alle attività di sistemazione idraulico – forestali per le aree EST (province di BL, TV, VE) e le aree OVEST (province di VI, VR, PD - RO) sono svolte ad interim rispettivamente dal Direttore dell’Agenzia e dal Dirigente dott. F. Corrales. Con provvedimento n. 5 del 18 gennaio 2019 l’Agenzia ha provveduto all’assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti per le attività dei SIF EST e SIF OVEST che prenderanno servizio dal 1 febbraio 2019.

SEZIONI AZIENDALI CON SETTORI



9. FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO

Il presente Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9 della predetta legge, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Testo unico sul pubblico impiego);
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" in particolare è stato redatto allo scopo di attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità:

- valutando il livello espositivo delle strutture aziendali;
- verificando l'efficacia delle misure poste in essere (le procedure attualmente in uso in Agenzia);
- pianificando le azioni correttive per migliorare quelle già esistenti.

10. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predisporrà ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione da sottoporre al Rappresentante Legale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” per l’approvazione. Il Piano e i suoi aggiornamenti verranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché mediante invio all’indirizzo di posta elettronica di ciascun dipendente e collaboratore e in occasione della prima assunzione in servizio.

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza competono le seguenti attività e funzioni, tenendo conto delle indicazioni interpretative ed operative contenute nella delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione su proposta dei dirigenti dell’Agenzia;
- verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità - art. 1, comma 10 lett. a) della legge;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione - art. 1, comma 10, lett. a) della legge;
- verificare, d’intesa con i dirigenti, l’effettiva rotazione, laddove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione - art. 1, comma 10, lett. b), della legge e tenuto conto della complessiva consistenza della dotazione organica e correlate competenze e professionalità;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità - art. 1, comma 10, lett. c), della legge;
- pubblicare annualmente nel sito web aziendale la relazione recante i risultati dell’attività ai sensi dell’ art. 1, comma 14 della legge;

- ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In capo al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza incombono le seguenti responsabilità sancite dalla legge 190/2012:

- in caso di commissione, all'interno dell'Agenzia, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine all'Agenzia stessa, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge e di aver osservato le prescrizioni di cui ai successivi commi 9 e 10;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza risponde, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La sanzione disciplinare a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

La legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando, invece, su un diverso piano e cioè quello dell'assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente. E proprio a tale obiettivo sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul RPCT e che si sostanziano laddove vi siano casi di omessa predisposizione di un PTPCT adeguato e di omesso controllo sull'attuazione delle misure (cfr. art. 1 co 12 e 14 l 190/2012).

Da qui si rileva, quindi, che il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPCT e relative misure di prevenzione compresa la trasparenza) per il contrasto all'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione

effettiva - e che i poteri di controllo e verifica di quanto avviene nell'amministrazione sono funzionali a tale obiettivo.

Dalla lettura delle norme si desume, infatti, il principio di carattere generale secondo cui non spetta al RPCT l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa nonché sull'accertamento di responsabilità.

Si riportano i riferimenti normativi contenuti nell'Aggiornamento al PNA (Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018).

Istituzione della figura del RPCT

➤ La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella P.A..

Criteri di scelta del RPCT

➤ L'art 1, co. 7, legge 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Compiti e poteri del RPCT

➤ L'art 1, co. 8, legge 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo) vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCPT) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

➤ L'art 1, co. 7, legge 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

➤ L'art. 1 co. 9, lett. c), legge 190/2012 dispone che il PTPCT preveda *«obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.*

➤ L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

➤ L'art. 1, co. 14, legge 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.

➤ L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto *“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità azionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.*

➤ L'art. 5, co. 7, D.Lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.*

➤ L'art. 5, co. 10, D. Lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013. L'Agenzia non prevede nella propria articolazione organizzativa un Ufficio Disciplinare: le relative funzioni vengono svolte dall'Organo di vertice.

➤ L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione

della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

➤ L'art. 1, co. 9, lett. c) legge 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPCT stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPCT e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

➤ L'art. 16, co. 1-ter, D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a *“fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”*.

➤ L'art. 8 del D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a *“rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”*.

I rapporti con l'organo di indirizzo

➤ L'art. 1, co. 8, legge 190/2012 stabilisce che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT”*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

➤ L'art. 1, co.14, legge 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

➤ L'art. 1, co. 7, legge 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. Per l'Agenzia all'OIV si ritiene possibile equiparare, con riferimento a tali funzioni, il Revisore dei Conti e l'Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione alle competenze allo stesso attribuite.

➤ La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che *“l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

➤ L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il *“controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.

➤ L'art 15, D.Lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

➤ La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, legge 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con *“Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”* adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

➤ L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

➤ L'art. 45, co. 2, D.Lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione - sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

➤ Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

➤ Ai sensi dall'art. 15 D.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo D. Lgs., con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”*, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT *“avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misurainterdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconfiribilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”*

In tema di responsabilità del RPCT

➤ A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che *“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”*. L'art. 14 stabilisce altresì che *“In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...)risponde ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”*.

11. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE

Al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione si definiscono i seguenti gradi di rischio delle attività individuate in coerenza con gli atti aziendali approvati:

BASSO rischio

- Attività non discrezionale;
- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali;
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività inferiore a € 3.000,00;
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a tre o più persone;
- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo puntuale.

MEDIO rischio

- Attività parzialmente discrezionale
- Ridotta pubblicità degli atti procedurali;
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività tra € 3.000,00 ed € 20.000,00;
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a due persone;
- Sussistenza di controlli ridotti.

ALTO rischio

- Attività discrezionale;
- Assenza di pubblicità degli atti procedurali;
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività superiore ad € 20.000,00 o valore economico inferiore ad € 20.000,00 se il conferimento del beneficio avviene mediante affidamento diretto;
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a una persona;
- Insussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo.

12. ANALISI DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO SVOLTE DALL'AGENZIA E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

In coerenza con quanto previsto nel precedente Piano e al fine di aggiornare e verificare i contenuti del medesimo, è stato richiesto ai Direttori e ai Dirigenti dell'Agenzia di formulare osservazioni ed integrazioni utili alla redazione del nuovo Piano Triennale. Allo scopo è stata inviata una nota in data 25 ottobre 2018, registrata al protocollo generale con il n. 24143, e sono stati organizzati n. 4 incontri con i tre Settori dell'Agenzia, nonché un incontro con i dirigenti e il personale S.I.F. nel corso del mese di Novembre 2018 (nota del 12.11.2018 prot. n. 25621).

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, avvalendosi anche del Gruppo di lavoro di cui alla nota del Direttore dell'Agenzia prot. n. 24983 del 6 novembre 2018 sulla scorta dei predetti incontri, ha provveduto ad aggiornare il precedente piano tenendo conto, in sintesi, dei seguenti fattori:

- delle modifiche ed integrazioni alla normativa di settore vigente, intervenute dopo l'adozione dell'ultimo Piano;
- dell'avvio dell' "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" avvenuto a far data dal 01.01.2017;
- dell'assegnazione di nuove competenze a seguito dell'approvazione della L.R.V. 45 del 2017 in materia di esecuzione di lavori di sistemazione idraulico – forestali, c.d. S.I.F e dell'attribuzione delle correlate risorse finanziarie ed umane;
- delle sopravvenute attività a rischio corruttivo con i correlati procedimenti aziendali;
- delle eventuali nuove misure adottate dalle strutture aziendali per prevenire il rischio di corruzione.

A seguito delle informazioni acquisite, la tabella allegata al Piano sulle misure per la riduzione del rischio di corruzione è stata integrata e modificata come da allegato al presente Piano (All. B) riportando altresì, oltre all'individuazione delle nuove aree a rischio di corruzione svolte in Agenzia ed alle attuali misure per la riduzione del rischio, anche il correlato livello di rischio potenziale, le proposte migliorative per la riduzione del rischio ed, infine, il livello di rischio residuo. Va in ogni caso ricordato che la portata complessivamente straordinaria delle modifiche introdotte dalla L.R.V. 45 del 2017 in ordine alle funzioni dell'Agenzia, hanno comportato e stanno comportando una necessaria revisione delle procedure interne in particolar modo quelle riferite all'individuazione del contraente e talune procedure riferite al reclutamento del personale.

A valle di tali revisioni dovrà pertanto essere rivista l'individuazione di talune aree di rischio, la correlata proposta migliorativa per la riduzione del rischio e il livello di rischio residuo. Per tali motivazioni si ritiene che l'attuale tabella riferita all'individuazione di nuove aree a rischio di corruzione e alle correlate misure di prevenzione rappresenti per l'anno 2019 una prima mappatura effettuata dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla Legge istitutiva dell'Agenzia introdotte dalla L.R. n. 45 del 2017; tale mappatura andrà quindi approfondita nel corso dell'esercizio ai fini della formulazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del prossimo anno.

13. MISURE DI CARATTERE GENERALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

13.1 CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI

Con disposizione del Direttore n. 51 del 9 novembre 2016, si è provveduto all'approvazione definitiva del Codice di Comportamento dei dipendenti di Veneto Agricoltura. Il predetto codice di comportamento è reperibile nel sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente".

I dirigenti e i dipendenti rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, presta la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

13.2 TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

L'Agenzia pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet aziendale www.venetoagricoltura.org le informazioni prescritte dal D. Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs. 97/2016. In particolare in seguito alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1310/2016, l'Agenzia è intenta a migliorare l'aspetto qualitativo dei dati pubblicati e la tempestività di pubblicazione dei medesimi.

13.3 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Le pubbliche amministrazioni debbono verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e o ai soggetti ai quali intendono conferire incarichi dirigenziali (capi III e IV d.lgs. 39/2013).

In particolare, i capi III e V del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- 1) incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- 2) incarichi a soggetti componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti di conferimento di incarichi posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013. A differenza del caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Per gestire questa casistica l'Agenzia adotta adeguate procedure interne funzionali al conferimento dell'incarico dirigenziale e di membro di commissioni concorsuale/di gara.

13.4 ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

I dipendenti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. L'Agenzia adotta un'adeguata informazione al personale dipendente, preliminarmente alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine il Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane informa il dipendente attraverso un apposito richiamo nella nota di comunicazione all'interessato del provvedimento di cessazione.

13.5 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e i dirigenti dell'Agenzia, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

A tutti i dipendenti dell'Agenzia che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività individuata come a più elevato rischio di corruzione (Allegato B), è stata erogata la prevista formazione relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità nel corso dell'anno 2016.

In particolare l'attività formativa è stata svolta in 5 sessioni, suddivise in base alla tipologia di lavoro ed alla qualifica ricoperta dal dipendente, come di seguito indicato:

1. Sessione per operai di 3h
2. Sessione per impiegati esecutivi di 3h
3. Sessione per impiegati esecutivi di 3h
4. Sessione per Dirigenti/impiegati direttivi di 5h
5. Sessione per Dirigenti/impiegati direttivi di 5h
6. Sessione per Dirigenti/impiegati direttivi di 5h

per complessive n. 202 persone formate.

Si da atto che, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di esecuzione delle attività di sistemazione idraulico – forestale S.I.F., avvenuto ai sensi della su richiamata L.R.V. 45 del 2017 e della convenzione di cui alla DGRV n. 2138/2017, l'Agenzia dovrà provvedere ad erogare apposita formazione anche al personale operante nei predetti S.I.F che attualmente risulta non aver effettuato tale formazione nel precedente servizio.

Tale percorso di formazione dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

13.6 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. whistleblower)

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico dell'ufficio nel quale presta servizio il o i dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Il superiore gerarchico procederà con le modalità sopra descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il dipendente che vorrà fare delle segnalazioni potrà utilizzare il modulo allegato (Modulo per la segnalazione di condotte illecite - allegato A) e inviarlo all'e-mail dedicata che leggerà esclusivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: anticorruzione@venetoagricoltura.org.

La Determinazione ANAC n. 6 del 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower) ha fornito una disciplina applicativa delle disposizioni di principio introdotte dalla legge 190/2012 volte a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, contemporaneamente garantendo ad essi la tutela della riservatezza e la protezione contro eventuali forme di ritorsione che si possano verificare sempre in ambito lavorativo.

Con l'introduzione della legge 179 del 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto

di lavoro pubblico o privato" il legislatore si propone l'obiettivo di assicurare una più efficace tutela del soggetto che segnala l'illecito rispetto alla normativa precedente (in particolare, l'art. 54 bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego e la citata Deliberazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015) non limitandola soltanto al rapporto di lavoro pubblico, ma estendendola anche a quello privato, seppure in termini e con modalità differenti. Il nuovo testo recepisce le indicazioni delle citate linee guida ANAC n. 6 del 2015, che avevano infatti sollecitato un intervento del legislatore per rendere più concrete ed effettive le misure di tutela a favore del segnalante, ritenendo quelle del testo previgente non sufficienti (l'ANAC le definiva infatti generali ed astratte).

13.7 ROTAZIONE DEI DIPENDENTI

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

L'Agenzia, in considerazione della complessiva consistenza della propria dotazione organica e delle molteplici competenze e funzioni che la stessa è chiamata a svolgere, anche tenuto conto della dislocazione geografica delle strutture su tutto il territorio regionale, applicherà laddove possibile il principio di rotazione, prevedendo in tal modo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso/selezione.

13.8 CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi dell'Agenzia rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l'Agenzia.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio responsabile.

In particolare i dipendenti che partecipano a commissioni riguardanti le selezioni del personale o commissioni relative all'acquisizione, concessione, vendita di beni, nonché all'acquisizione di servizi e lavori, sono tenuti a rendere la dichiarazione secondo i principi generali citati all'art. 3 del Codice di Comportamento citato al precedente paragrafo 13.1, nonché secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici).

13.9 MONITORAGGIO

L'Agenzia, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure ai sensi del D. Lgs. 231/2001 prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPCT. A tale riguardo, i dirigenti invieranno al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 15 novembre di ciascun anno, una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste, fermo restando gli adempimenti propedeutici a tali attività ovvero l'adozione delle attuali misure previste per la riduzione del rischio (Regolamenti aziendali, Disposizioni, Circolari) e delle proposte migliorative per la riduzione del rischio di cui all'allegato B.

Successivamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede alla stesura della relazione annuale, di cui all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare al Direttore dell'Agenzia e da pubblicare nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Nell'ambito della complessiva azione di verifica e monitoraggio del presente Piano, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà:

- richiedere alle strutture aziendali informazioni e dati relativi alle attività richiamate nell'allegato B e più in generale può verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono intaccare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazione per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale ;

- monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell'Agenzia;
- effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.

I dirigenti e tutti i dipendenti sono chiamati a prestare la propria collaborazione a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione ed inoltre sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e a prestare collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@venetoagricoltura.org che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

SEZIONE II - TRASPARENZA

1. DEFINIZIONE DI TRASPARENZA

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'approvazione del FOIA italiano (Freedom Of Information Act), avvenuta con D.Lgs 97/2016, rafforza il valore della trasparenza come principio cardine dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e introduce il diritto all'accesso civico che consente a chiunque di chiedere documenti e dati, ad eccezione di quelli la cui divulgazione può compromettere interessi pubblici e privati, ampliando la trasparenza oltre le tipologie oggetto di obbligo di pubblicazione.

2. AGGIORNAMENTO DATI E DOCUMENTI

Dato atto che l'assetto strutturale dell'Agenzia è in corso di revisione sulla base degli atti organizzativi adottati dal Direttore dell'Agenzia con Disposizione n. 157 del 21 agosto 2017 "L.R.V. 37 del 2014, sono state definite le strutture responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione nell'elenco degli obblighi di pubblicazione (All. A) che verrà aggiornata e verificata dal Revisore dei Conti dell'Agenzia entro il 31 marzo e pubblicata entro il 30 aprile 2019, come previsto dalla normativa vigente, nel sito internet dell'Agenzia alla Sezione Amministrazione trasparente.

Tale Elenco è in corso di perfezionamento anche alla luce della possibilità di implementare l'attuale gestionale di adozione degli atti dell'Agenzia, che permetterà alle singole strutture di pubblicare autonomamente i dati di propria competenza con lo scopo di innalzare la qualità e la semplicità di pubblicazione e consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente".

La complessità dei contenuti obbligatori della sezione "Amministrazione Trasparente" richiede un lavoro costante di monitoraggio e di supporto ai vari Settori per gli aggiornamenti di competenza.

La trasparenza rappresenta uno dei veicoli principali della prevenzione della corruzione, perché consente di identificare il responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell'amministrazione, favorendo pertanto la responsabilizzazione dei dirigenti e le modalità di avvio e svolgimento dei procedimenti e il loro "controllo".

3. ACCESSO CIVICO

Il D. Lgs 97/2016 ha profondamente modificato l'istituto dell'accesso civico, riconoscendo a chiunque il diritto ad accedere a documenti e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Come evidenziato nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti, si è provveduto a pubblicare tre moduli distinti che rispecchiano le tre tipologie di accesso:

- accesso semplice, relativo alle tipologie di dati, documenti e informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria, così come identificate dal D. Lgs 97/2016, dal D. Lgs 50/2016 e dalla legge 190/2012;
- accesso generalizzato, che riguarda la possibilità di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni in possesso della pubblica amministrazione se non in contrasto con il Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali o non compresi nelle eccezioni e nei limiti previsti all'art. 5 bis del D. Lgs 97/2016;
- accesso documentale, nuova definizione dell'accesso agli atti di cui alla legge 241/1990, quale modalità di accesso residuale su documenti direttamente correlati a propri interessi giuridici.

4. SEGNALAZIONI E SANZIONI

Come indicato nella circolare dell'Agenzia del 14 dicembre 2018 prot. n. 29192 ai Direttori di Sezione e ai Dirigenti dell'Agenzia, si riporta di seguito il capo VI – Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni del D. Lgs. 33/2013:

- *l'art. 43: "...il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.....In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di inadempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione*

del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”.

- *L'art. 45 “...il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'art. 55 – bis, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del personale della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e , se del caso, alla corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità....”*
- *Art. 47. “Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici...1bis..La sanzione di cui al comma (da 500 a 10.000 euro) si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo....”*

Il sistema di monitoraggio permanente sull'adempimento degli obblighi di trasparenza così come individuato dall'Agenzia, consente al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* di evidenziare e segnalare le eventuali omissioni, carenze o non coerenze sui dati e documenti oggetto di pubblicazione.

Sono pertanto individuati i Dirigenti per materia, indicati nella Griglia dei Contenuti.

Tale individuazione è funzionale anche al sistema delle responsabilità e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 43, commi 3 e 4 del D.lgs. 33/2013.

Le segnalazioni di omissioni o errori sono inviate ai Dirigenti competenti, così come identificati nella Griglia dei contenuti, che entro 30 giorni devono far pervenire al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* le motivazioni a giustificazione dell'inadempienza.

Decorso infruttuosamente tale termine o ritenuti infondate le giustificazioni addotte, il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* è tenuto a dare comunicazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione al Direttore dell'Agenzia.

Per quanto riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 14 e 22, comma 2 del D.lgs 33/2013, il procedimento sanzionatorio relativo si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

Tale inadempienza dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione ed è irrogata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla base del regolamento emesso dalla stessa in data 16 novembre 2016 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97”.

5. TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI

Il legislatore, con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ha stabilito che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”.

In particolare l’art. 1 della normativa *de qua* ha definito il principio di trasparenza amministrativa come accessibilità totale dei documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione; l’art. 2, invece, quasi a voler smorzare gli eccessi di un «accesso totale» ne ha limitato la portata imponendo comunque «il rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di segreto statistico e di protezione dei dati personali».

Il diritto fondamentale sulla trasparenza deve, pertanto, contemperarsi con il diritto alla protezione dei dati personali; infatti il legislatore nazionale e comunitario, nel corso degli anni, ha emanato norme sempre più stringenti a carico di P.A. ed enti e società privati nel tentativo di equilibrare tra loro le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa con quelle di protezione dei dati personali, a volte contrapposte.

La nuova disciplina in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati., adottata con il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come General Data Protection Regulation (GDPR), impone alle P.A. e tutti gli enti e società privati, di adottare apposite misure organizzative, tecniche ed informatiche, al fine di improntare il trattamento dei predetti dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Con la predetta normativa il legislatore europeo ha previsto, inoltre, l'obbligatorietà, in determinati casi, della nomina del DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della Protezione dei Dati), figura la cui preparazione giuridica deve essere un elemento indispensabile del suo ufficio, da affiancare al titolare del trattamento nello svolgimento delle proprie mansioni.

Con Disposizione del Direttore n. 80 del 25 maggio 2018, si è provveduto, pertanto, ad approvare il *“Registro delle attività di trattamento”* dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali EU-GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), nonché a nominare, contestualmente, la figura del DPO.

L'Agenzia, pertanto, è impegnata nel rendere compatibili gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs 33/2013 con quanto previsto dalla citata normativa europea in materia di protezione dei dati personali, avvalendosi delle necessarie e specifiche indicazioni fornite, di volta in volta, dal DPO aziendale, nonché attraverso la diffusione di modalità operative a tutti gli *“autorizzati al trattamento”*.

La Sezione Trasparenza è frutto dell'adeguamento del PTPCT alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013, che hanno stabilito la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sostituito da un'apposita sezione all'interno del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il sistema organizzativo utilizzato dall'Agenzia per garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente è così caratterizzato:

- i settori dell'Agenzia e i rispettivi dirigenti, sono titolari per materia, dell'informazione oggetto di pubblicazione; concorrono all'assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, secondo le specifiche responsabilità individuate nell'Elenco degli obblighi di pubblicazione (All. A) dei contenuti che viene aggiornato dall'amministrazione e validato dal Revisore dei Conti entro il 31 marzo di ogni anno.
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predispone il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, verifica l'attuazione delle misure previste dal Piano, comprese quelle legate all'applicazione delle norme sulla trasparenza, attraverso un'attività di monitoraggio costante sul rispetto degli obblighi di pubblicazione in capo a ciascuna struttura.